



PROVINCIA DI SAVONA

Regolamento per l'esercizio dell'attività di scuola nautica

Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 27 del 12 giugno 2020

Indice generale

| | |
|--|----|
| ARTICOLO 1 - FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE..... | 3 |
| ARTICOLO 2 - NORMATIVA..... | 3 |
| ARTICOLO 3 - ATTIVITÀ DELLE SCUOLE NAUTICHE..... | 3 |
| ARTICOLO 4 - TIPOLOGIE DI SCUOLE NAUTICHE..... | 4 |
| ARTICOLO 5 - SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ..... | 4 |
| ARTICOLO 6 - REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL' ATTIVITÀ DI SCUOLA NAUTICA..... | 4 |
| ARTICOLO 7 - LOCALI E ATTREZZATURE DIDATTICHE..... | 5 |
| ARTICOLO 8 - UNITÀ DA DIPORTO..... | 7 |
| ARTICOLO 9 - REGISTRI..... | 8 |
| ARTICOLO 10 - PERSONALE DOCENTE..... | 8 |
| ARTICOLO 11 - SEDI SECONDARIE..... | 9 |
| ARTICOLO 12 - OBBLIGHI DI UNA NUOVA S.C.I.A..... | 9 |
| ARTICOLO 13 - COMUNICAZIONI..... | 10 |
| ARTICOLO 14 - SOSPENSIONE VOLONTARIA DELL' ATTIVITÀ..... | 10 |
| ARTICOLO 15 - CONSORZI PER L'ISTRUZIONE NAUTICA..... | 10 |
| ARTICOLO 16 - VIGILANZA E CONTROLLO..... | 11 |
| ARTICOLO 17 - SANZIONI DISCIPLINARI..... | 11 |
| ARTICOLO 18 - ADEGUAMENTO NORMATIVO..... | 12 |
| ARTICOLO 19 - ENTRATA IN VIGORE..... | 12 |

ARTICOLO 1 - FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La finalità del presente Regolamento è quella di disciplinare, nell'ambito territoriale della Provincia di Savona (nel seguito detta anche solo Provincia), l'esercizio delle funzioni in materia di scuole nautiche. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le norme vigenti, nonché le specifiche disposizioni emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per quanto applicabili nel rispetto dell'autonomia regolamentare ed organizzativa della Provincia.
2. Il Regolamento è adottato in applicazione dell'articolo 105, comma 3, lettera a) del Decreto Legislativo n. 112/1998, che attribuisce alle Province le funzioni di cui al precedente comma.
3. Non sono soggetti alla disciplina del presente Regolamento:
 - gli enti e le associazioni nautiche a livello nazionale per la gestione delle scuole per il conseguimento delle patenti nautiche, riconosciuti in conformità a quanto previsto con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti che assumono la denominazione di "Centri di istruzione per la nautica" (articolo 49-octies decreto legislativo 171/2005);
 - le attività, ancorché esercitate a carattere permanente o presso strutture stabili, finalizzate all'avviamento agli sport nautici, ma non destinate al conseguimento della patente nautica.

ARTICOLO 2 - NORMATIVA

1. Il presente Regolamento è redatto in osservanza della seguente normativa:
 - **Legge 7 agosto 1990, n. 241, articolo 19** "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" - Segnalazione certificata di inizio attività – Scia;
 - **Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 105** "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59";
 - **Accordo Stato - Regioni - Enti Locali 14 febbraio 2002** "Modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'art. 105, comma 3 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112";
 - **Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171** "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172" articoli 49-septies. "Scuole nautiche" e 49-octies. "Centri di istruzione per la nautica";
 - **Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n. 146** "Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto";
 - **Decreto Legislativo 3 novembre 2017 n. 229** "Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167".

ARTICOLO 3 - ATTIVITÀ DELLE SCUOLE NAUTICHE

1. Le scuole nautiche hanno per scopo l'educazione marinairesca e l'istruzione e la formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.

ARTICOLO 4 - TIPOLOGIE DI SCUOLE NAUTICHE

1. In relazione alle tipologie di patenti nautiche che possono essere conseguite, si individuano le seguenti categorie di scuole nautiche:
 - **Categoria A:**
 - entro 12 miglia: navigazione entro dodici miglia dalla costa con unità da diporto di lunghezza non superiore a 24 m eventualmente limitata alle sole unità a motore;
 - oltre 12 miglia: navigazione senza alcun limite dalla costa con unità da diporto di lunghezza non superiore a 24 m eventualmente limitata alle sole unità a motore.
 - **Categoria B:**
 - unità da diporto di lunghezza superiore a 24 m - navi da diporto.
 - **Categoria C con unità idonee per le disabilità:**
 - entro 12 miglia: navigazione entro dodici miglia dalla costa con unità da diporto di lunghezza non superiore a 24 m eventualmente limitata alle sole unità a motore;
 - oltre 12 miglia: navigazione senza alcun limite dalla costa con unità da diporto di lunghezza non superiore a 24 m eventualmente limitata alle sole unità a motore.

ARTICOLO 5 - SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ

1. L'esercizio dell'attività di scuola nautica è subordinato alla presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) alla Provincia, conformemente al contenuto del modello pubblicato sul sito internet.
2. La S.C.I.A. deve essere presentata, da persone fisiche e giuridiche e da istituti tecnici nautici, per iniziare l'attività di istruzione e formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche che si individuano nelle categorie indicate all'articolo 4.
3. La persona fisica titolare dell'attività, nel caso di ditta individuale, oppure il legale rappresentante, nel caso di ente o società, deve possedere i requisiti personali di cui al successivo articolo 6; nel caso di società il requisito della capacità finanziaria è riferito a quest'ultima.

ARTICOLO 6 - REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI SCUOLA NAUTICA

1. Il titolare dell'attività, sia esso persona fisica oppure società o ente, deve avere la proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali della scuola nautica e rispondere del suo regolare funzionamento nei confronti della Provincia.
2. Il titolare della scuola nautica è rappresentato, a seconda dei casi:
 - a) dal titolare dell'impresa individuale;
 - b) dal legale rappresentante della società.
3. Il soggetto di cui al comma 2, deve possedere i seguenti requisiti:
 - a) avere compiuto ventuno anni;

- b) essere in possesso di adeguata capacità finanziaria;
 - c) aver conseguito un diploma di istruzione di secondo grado;
 - d) essere, in alternativa:
 - o in possesso dell'abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di coperta o di titolo professionale di capitano del diporto;
 - o ufficiale superiore del Corpo dello stato maggiore e delle capitanerie di porto che ha cessato il servizio attivo da almeno cinque anni;
 - o in possesso, da almeno dieci anni, della patente nautica per la navigazione senza alcun limite;
 - o docente degli istituti tecnici del settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica, articolazione conduzione del mezzo, opzioni conduzione del mezzo navale e di impianti e apparati marittimi;
 - e) aver svolto attività di insegnamento presso scuole nautiche per almeno due anni nel corso degli ultimi cinque, fermo restando il divieto di svolgere attività commerciale o professionale per i docenti degli istituti tecnici di cui alla lettera d);
 - f) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
 - g) non essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione;
 - h) non essere stato condannato a una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.
4. La capacità finanziaria deve essere posseduta dal titolare nel caso di persone fisiche (imprese individuali) o dalla società negli altri casi e dimostrata, conformemente al contenuto del modello pubblicato sul sito internet, mediante:
- a) certificato attestante la proprietà di beni immobili, liberi da gravami ipotecari, di valore non inferiore a Euro 51.645,69;
 - b) attestazione di affidamento di un importo di € 25.822,84 rilasciata, nelle varie forme tecniche, da aziende o istituti di credito oppure da società finanziarie con capitale sociale non inferiore a Euro 2.582.284,50.
5. Nel caso di più sedi della medesima attività di scuola nautica la capacità finanziaria è riferita alla sola sede principale.
6. La perdita di uno dei requisiti di cui alla lettera b), f), g) e h) del comma 3 comporta l'impossibilità di esercitare l'attività di scuola nautica.
7. Il permanere del possesso dei requisiti di cui al presente articolo e di quelli relativi ai locali, alle attrezzature ed al personale docente è soggetto a verifica d'ufficio ad intervalli non superiori a tre anni, fatta salva la facoltà della Provincia di disporre in qualsiasi momento ulteriori verifiche.

ARTICOLO 7 - LOCALI E ATTREZZATURE DIDATTICHE

1. I locali delle scuole nautiche devono comprendere:
- a) un'aula di almeno 25 mq di superficie, dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico; eventuali ulteriori aule possono avere una superficie anche minore;
 - b) un ufficio di segreteria di almeno 10 mq di superficie, attiguo all'aula ed ubicato nella

medesima sede e con ingresso autonomo;

c) servizi igienici.

2. L'altezza minima dei locali di cui al comma 1, è quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel Comune in cui ha sede la scuola nautica.
3. Qualora la scuola nautica sia in possesso anche dell'autorizzazione a svolgere l'attività di studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, i locali potranno avere in comune l'ingresso e gli uffici di segreteria destinati alla ricezione del pubblico ed al ricevimento degli incarichi, e precisamente:
 - un'aula di almeno 25 mq;
 - un ufficio ed un archivio di almeno 30 mq di superficie complessiva con non meno di 20 mq. utilizzabili per il primo, se posti in locali diversi;
 - servizi igienici composti da bagno ed antibagno illuminati ed areati.
4. L'aula di insegnamento della scuola nautica deve essere dotata di:
 - a) una cattedra o un tavolo per l'insegnante;
 - b) una lavagna delle dimensioni minime di metri 1,10 x 0,80 o, in alternativa, di una lavagna luminosa. Questa non è richiesta quando le lezioni teoriche siano svolte avvalendosi di supporti audiovisivi o multimediali;
 - c) posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula per ogni allievo, in conformità a quanto previsto dal regolamento edilizio vigente nel comune ove ha sede la scuola nautica. Ogni allievo presente in aula deve avere a disposizione un tavolo idoneo al carteggio nautico.
5. La scuola nautica deve disporre di adeguata attrezzatura tecnica e sussidi didattici per le lezioni teoriche consistente in:
 - a) **strumenti**
 - Bussola marina e sestante;
 - Barometro aneroidale, termometri e orologio sul quale siano indicati i minuti di silenzio radio;
 - Strumenti di comunicazione VHF e strumenti di rilevamento della posizione in mare (GPS);
 - b) **sussidi**
 - Giubbotti, razzi, estintori;
 - Facsimile di tabella delle deviazioni residue per bussola magnetica;
 - Carte nautiche di scala diversa, squadrette nautiche ed altri strumenti per la determinazione del punto nave;
 - Carta dei simboli abbreviazioni e termini in uso nelle carte nautiche;
 - Tavole per il calcolo delle rotte d'altezza;
 - Carte di analisi meteorologica;
 - Rappresentazione grafica raffigurante la volta celeste;
 - Rappresentazione grafica raffigurante la rosa dei venti;
 - Modello in scala di sezione di nave ovvero rappresentazione grafica raffigurante le strutture principali di uno scafo;
 - Rappresentazione grafica delle attrezzature e manovre principali di una unità a vela ovvero modello in scala
 - Rappresentazione grafica relativa al funzionamento di un motore marino a combustione interna ovvero al relativo modello;

- Rappresentazione grafica raffigurante le regole di manovra per prevenire gli abbordi in mare;
- Rappresentazione grafica raffigurante i segnali previsti dal regolamento per evitare gli abbordi in mare (diurni, notturni e sonori);
- Rappresentazione grafica raffigurante le caratteristiche e l'utilizzo di zattere di salvataggio e apparecchi galleggianti;

c) **documentazione didattica**

- Carta nautica dell'area di interesse aggiornata con i fascicoli degli avvisi ai naviganti
 - Elenco dei fari e segnali da nebbia;
 - Portolano del Mediterraneo aggiornato;
 - Leggi e regolamenti che disciplinano la navigazione da diporto – Codice della navigazione per quanto attiene la navigazione da diporto.
6. Il materiale didattico di cui al comma 5, può essere sostituito da supporti audiovisivi o multimediali, la cui conformità ai programmi è dichiarata dal titolare o dal legale rappresentante della scuola nautica, anche per eventuali ulteriori sedi della stessa.
 7. In ciascuna sede di scuola nautica devono essere affissi in posizione agevolmente visibile dal pubblico:
 - a) gli orari di apertura al pubblico;
 - b) le tariffe praticate per ogni fattispecie di prestazione eseguita dalla scuola nautica.
 8. Nei locali adibiti a scuola nautica possono essere esercitate attività affini con quella principale, quali ad esempio autoscuola e studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto autorizzate.
 9. I soggetti che intendono avviare una nuova attività di scuola nautica devono porre particolare attenzione all'accessibilità ai locali da parte dei soggetti diversamente abili; pertanto, dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, i locali che saranno utilizzati dovranno essere accessibili a tali soggetti, l'accessibilità sarà verificata dalla Provincia attraverso l'acquisizione di idonea documentazione.

ARTICOLO 8 - UNITÀ DA DIPORTO

1. La scuola nautica deve avere la proprietà e/o la disponibilità giuridica di una adeguata unità da diporto per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e dei relativi esami, compatibile con l'attività di istruzione e formazione dei candidati come previsto dall'articolo 4.
2. La disponibilità delle unità da diporto, inoltre, può essere comprovata mediante l'adesione della scuola nautica ad un consorzio, costituito ai sensi dell'articolo 15 del presente Regolamento.
3. La disponibilità delle unità da diporto, iscritte negli appositi registri, è comprovata mediante l'annotazione, sulla relativa licenza di navigazione, che l'unità è utilizzata per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto ai sensi dell'articolo 24 del decreto ministeriale n. 146/2008.
4. Tutte le unità da diporto impiegate per le esercitazioni pratiche e relativi esami devono avere la copertura assicurativa in conformità alle disposizioni vigenti e per eventuali danni alle persone imbarcate ed a terzi durante lo svolgimento delle suddette attività.
5. Tutte le imbarcazioni devono essere munite del certificato di sicurezza rilasciato dalla

competente autorità e gli estremi di esso devono essere annotati sulla licenza di navigazione, ai sensi dell'articolo 50, comma 4 del decreto ministeriale n. 146/2008, ovvero, del certificato d'uso del motore o dichiarazione di potenza, per le unità di navigazione da diporto per le quali non esiste l'obbligo di rilascio di licenza.

6. Le imbarcazioni devono avere a bordo i mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza minimi indicati nell'allegato V del decreto ministeriale n. 146/2008 in relazione alla navigazione effettivamente svolta (i mezzi di salvataggio individuali e collettivi devono essere sufficienti per il numero delle persone presenti a bordo, compreso l'equipaggio ai sensi dell'articolo 54, comma 1 del decreto ministeriale n. 146/2008).

ARTICOLO 9 - REGISTRI

1. Le scuole nautiche e i consorzi per l'istruzione nautica devono detenere presso la propria sede i seguenti documenti:
 - Registro di iscrizione degli allievi;
 - Registro degli allievi trasferiti dalla scuola nautica al consorzio per l'istruzione nautica;
 - Libro giornale per il rilascio di ricevute, come previsto dalla legge n. 264/1991, nel caso in cui la scuola nautica svolga anche attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
2. Il Registro degli allievi trasferiti dalla scuola nautica al consorzio per l'istruzione nautica deve essere redatto e tenuto dal consorzio in relazione all'insegnamento teorico e pratico, o solo teorico, o solo pratico degli allievi provenienti dalle scuole nautiche consorziate.

ARTICOLO 10 - PERSONALE DOCENTE

1. Come stabilito dall'articolo 49-septies del decreto legislativo n. 171/2005, come modificato dal decreto legislativo n. 229/2017, possono svolgere attività didattica presso le scuole nautiche:
 - i soggetti in possesso dell'abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di coperta o di titolo professionale di capitano del diporto di cui all'articolo 36-bis del decreto legislativo n.171/2005, come modificato dal decreto legislativo n. 229/2017;
 - gli ufficiali superiori del Corpo dello Stato Maggiore e delle Capitanerie di Porto che hanno cessato il servizio attivo da almeno cinque anni;
 - coloro che hanno conseguito da almeno dieci anni la patente nautica per la navigazione senza alcun limite;
 - i docenti degli istituti nautici o professionali per la navigazione.
2. L'attività di insegnamento della tecnica di base della navigazione a vela è svolta dall'istruttore di vela iscritto in un apposito elenco nazionale tenuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Gli insegnanti non devono essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza e non devono essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione e non devono essere stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.
4. Il personale docente che intenda prestare la propria attività, in via secondaria, presso una scuola nautica e abbia in corso un rapporto di lavoro dipendente con un soggetto diverso da quello per il quale intende prestare la propria attività, deve preliminarmente acquisire nulla

osta del datore di lavoro primario.

5. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro del personale docente, il titolare della scuola nautica è tenuto a darne comunicazione alla Provincia.
6. Qualora la scuola nautica resti sprovvista dell'unico insegnante di cui dispone, il titolare, al fine di assicurare il regolare funzionamento della stessa, può utilizzare, quale supplente temporaneo e per un periodo non superiore a sei mesi, un insegnante di altra scuola nautica, con obbligo di darne comunicazione alla Provincia.
7. La scuola nautica può impiegare personale docente, regolarmente abilitato, mediante uno dei seguenti rapporti di lavoro, a tempo parziale o a tempo pieno: dipendente a tempo determinato o indeterminato, collaboratore in impresa familiare, lavoratore autonomo o altro contratto stipulato secondo la normativa vigente.
8. Al personale docente di più scuole nautiche, appartenenti allo stesso titolare o società, è consentita la mobilità presso le diverse sedi.

ARTICOLO 11 - SEDI SECONDARIE

1. Nel caso di apertura di sedi secondarie di scuola nautica, per ciascuna sede deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti in materia di locali e di attrezzature didattiche, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede.
2. Per ciascuna sede secondaria deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso dei requisiti personali di cui all'articolo 6.

ARTICOLO 12 - OBBLIGHI DI UNA NUOVA S.C.I.A.

1. Sono soggette alla presentazione di una nuova S.C.I.A. le seguenti fattispecie:
 - a) ogni mutamento che comporti la sostituzione del titolare o del legale rappresentante, quali unici soggetti che, in quanto in possesso dei requisiti personali e morali di cui all'articolo 6, consentono l'esercizio dell'attività di scuola nautica. Sono ricomprese in questa fattispecie le trasformazioni societarie;
 - b) l'ingresso, il recesso o l'esclusione di uno o più soci;
 - c) l'apertura di sedi secondarie;
 - d) il trasferimento sede della scuola nautica.
2. Le scuole nautiche che esercitano l'attività alla data di entrata in vigore del presente Regolamento devono adeguarsi alle disposizioni dello stesso a decorrere dalla presentazione di una nuova S.C.I.A. di cui al punto 1.

ARTICOLO 13 - COMUNICAZIONI

1. Il titolare o legale rappresentante della scuola nautica è tenuto a comunicare alla Provincia, utilizzando, ove prevista, la modulistica pubblicata sul sito internet:
 - a) il mutamento della sola denominazione (insegna) della scuola nautica;

- b) il nominativo del sostituto in possesso dei requisiti previsti, nel caso di sopravvenuto impedimento del titolare o del legale rappresentante;
- c) la modifica delle caratteristiche dei locali previste all'articolo 7, allegando, in tal caso, alla comunicazione la nuova planimetria quotata in scala 1:100 vistata da un professionista abilitato;
- d) ogni variazione delle unità da diporto;
- e) ogni variazione riguardante il personale docente;
- f) i giorni e gli orari di apertura nonché gli orari delle lezioni teoriche e le relative variazioni;
- g) le tariffe praticate;
- h) cessazione dell'attività.

ARTICOLO 14 - SOSPENSIONE VOLONTARIA DELL'ATTIVITÀ

1. Il titolare o legale rappresentante può richiedere la sospensione dell'attività di scuola nautica in presenza di gravi e comprovati motivi che provochino la temporanea impossibilità di proseguire l'attività.
2. La sospensione di cui al comma 1 non potrà comunque superare sei mesi, eventualmente prorogabili per una sola volta di ulteriori sei mesi, a seguito della persistenza di gravi e comprovati motivi, fatto salvo ogni obbligo nei confronti degli allievi che risultino iscritti alla data di inizio del periodo di sospensione.
3. Il titolare o legale rappresentante o l'avente causa può richiedere, in presenza di gravi e comprovati motivi che provochino la temporanea impossibilità di proseguire l'attività, in alternativa a quanto stabilito dai precedenti commi, il proseguimento temporaneo dell'attività con l'indicazione di un sostituto, purché questi sia in possesso dei requisiti previsti dal precedente articolo 6, per un periodo non superiore a sei mesi.
4. L'esercizio dell'attività durante il periodo di sospensione costituisce esercizio non autorizzato della professione ed è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 17 del presente Regolamento.

ARTICOLO 15 - CONSORZI PER L'ISTRUZIONE NAUTICA

1. Le scuole nautiche autorizzate o che hanno provveduto a presentare alla Provincia la S.C.I.A. possono costituire consorzi per l'istruzione nautica secondo quanto disposto dal Codice Civile (art. 2602 e seguenti).
2. A tal fine il consorzio deve presentare apposita S.C.I.A. alla Provincia, conformemente al contenuto del modello pubblicato sul sito internet.
3. I locali da adibire a sede del consorzio devono essere diversi da quelli delle scuole nautiche consorziate, possedere i requisiti di cui all'articolo 7 e forniti dell'attrezzatura didattica, qualora vi si svolgano lezioni di teoria.
4. Qualora il consorzio svolga esercitazioni pratiche deve essere dotato di unità da diporto idonee, nel rispetto della normativa vigente in materia di utilizzo commerciale delle unità da diporto.
5. Al consorzio possono accedere soltanto gli allievi iscritti presso le singole scuole nautiche aderenti, previa annotazione su apposito registro.

6. Ai consorzi per l'istruzione nautica si applicano le disposizioni per la redazione e la tenuta dei documenti di cui all'articolo 9 e, salvo diversa indicazione, le norme contenute nel presente regolamento.
7. Il responsabile del consorzio deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6.
8. È fatto obbligo al centro di comunicare l'adesione o il recesso al consorzio di nuove scuole nautiche.

ARTICOLO 16 - VIGILANZA E CONTROLLO

1. Le scuole nautiche e i consorzi per l'istruzione nautica sono soggetti a vigilanza tecnica e amministrativa da parte della Provincia. La vigilanza amministrativa si esercita mediante la acquisizione, con cadenza almeno triennale, della documentazione attestante il possesso dei requisiti di ordine morale e professionale da parte del titolare, del legale rappresentante e del personale docente, nonché del permanere della capacità finanziaria.
2. Il personale della Provincia autorizzato può effettuare sopralluoghi, ispezioni alle sedi ed altri accertamenti volti a controllare il permanere dei requisiti e delle disposizioni del presente Regolamento.
3. I sopralluoghi di cui al comma 2 possono essere effettuati periodicamente e comunque ogni qualvolta:
 - a) occorra garantire il rispetto di provvedimenti di diffida, sospensione o revoca;
 - b) pervengano segnalazioni, regolarmente sottoscritte e contenenti le generalità del segnalante, in ordine a presunte irregolarità connesse all'attività delle scuole nautiche;
 - c) si venga a conoscenza di presunte irregolarità nella conduzione della attività di scuola nautica.

ARTICOLO 17 - SANZIONI DISCIPLINARI

1. La Provincia può applicare nei confronti delle scuole nautiche sottoposte alle sua vigilanza le seguenti sanzioni:
 - a) richiamo;
 - b) diffida;
 - c) sospensione dell'attività;
 - d) revoca dell'attività.
2. Il richiamo consiste in una comunicazione scritta con cui la scuola nautica viene invitata ad una puntuale applicazione della normativa di legge e regolamentare. Si applica nel caso di lievi irregolarità riscontrate nella gestione e nella conduzione dell'attività della scuola nautica.
3. Con la diffida si intima alla scuola nautica di interrompere, con decorrenza immediata, attività o comportamenti riscontrati non conformi a norme di legge o a quanto disposto dal presente Regolamento ovvero di ottemperare a determinate disposizioni di legge o di regolamento o ad osservazioni che hanno dato luogo a un precedente richiamo.
4. La sospensione della attività può durare da uno a tre mesi e si commina quando:
 - a) l'attività della scuola nautica non si svolga regolarmente;
 - b) il titolare o il legale rappresentante non provveda alla sostituzione del personale docente che non sia più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10;

- c) il titolare o il legale rappresentante non ottemperi alle disposizioni date dalla Provincia ai fini del regolare funzionamento della scuola nautica.
5. La revoca si commina quando:
- a) siano venuti meno la capacità finanziaria ed i requisiti morali del titolare;
 - b) venga meno l'attrezzatura tecnica o l'attrezzatura didattica oppure la disponibilità dell'adeguata unità da diporto;
 - c) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio.
6. Chiunque gestisca una scuola nautica senza aver ottemperato alle disposizioni in materia è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria nella misura prevista dall'articolo 34, comma 13, del decreto legislativo n. 229/2017. Dalla violazione consegue la chiusura della scuola nautica e la cessazione della relativa attività.

ARTICOLO 18 - ADEGUAMENTO NORMATIVO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia di attività di scuola nautica.
2. L'entrata in vigore di nuove norme europee, statali, regionali e di nuove circolari ministeriali, comporta l'immediata abrogazione e/o modificazione delle norme del presente regolamento che risultino con le stesse incompatibili.

ARTICOLO 19 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° luglio 2020.